

Avviso ai litiganti

L'indennità del Fondo di previdenza va sottoposta a tassazione separata

31 Gennaio 2020

L'emolumento costituisce una forma di retribuzione differita assimilabile ai trattamenti di fine rapporto



SINTESI: Il Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze, alimentato (art. 2 del DPR n. 1034 del 1984) dai proventi della vendita di beni confiscati, sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite al gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all'attività dell'istituto, eroga, alla cessazione

del rapporto, un'indennità che costituisce forma di retribuzione differita, come tale assimilabile alle "indennità equipollenti" alle indennità di fine rapporto ed assoggettabile quindi a tassazione separata.

Ordinanza n. 1228 del 21 gennaio 2020 (udienza 17 settembre 2019)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Locatelli Giuseppe - Est. Gilotta Bruno

Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze - L'indennità erogata alla cessazione del rapporto costituisce forma di retribuzione differita assoggettabile a tassazione separata

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/lindennita-del-fondo-previdenza-va-sottoposta-tassazione>